

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Consiglio Regionale della Puglia  
Via ...

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Decisione n.22 /Pd del 21.10.1986**

La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 21.10.1986 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 3.10.1986.

D.D.L. "Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13/6/78, n.22 e della L.R. 5/1/1985, n.1".

Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

Favorevoli: Capozza, Iafrate, Marinelli, Tarricone, Saponaro, Piccigallo. *Em*

Contrari:

Di astensione:

Consiglio Regionale  
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 64 del 1.10.86

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 1.10.1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 6.6.1986  
D.D.L. " Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.78, n.22 e della L.R. 5.1.1985 n.1" (atto Cons. 90/A)
  
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere Favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
  
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:  
  
/////
  
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Rossi, Cavallo, Augelli (in sostituzione Capozza), Massafra, Di Rodi, Fazio.  
contrari:  
  
di astensione:
  
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Cons. Massafra

ph IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dr. Beny Cassano)

*Andrea Coade*

Illustre Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il Consiglio regionale in data 5.1.1985 approvava la legge n.1 che introduceva modificazioni ed integrazioni alla L.R. n.22 del 13.6.1978 e al Regolamento regionale di attuazione n.2 del 25.5.1979, recanti provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese.

Molte imprese artigiane per motivi riconducibili essenzialmente alla disposizione delle procedure introdotte con la nuova legge, sono incorse in cause di decadenza previste sia della legge n.22 che dalla legge n.1.

Questa situazione ha indotto la giunta a predisporre e ad approvare un disegno di legge con il quale propone una sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane.

La IV Commissione ha discusso sulle motivazioni che hanno prodotto tali disfunzioni sottolineando le singolarità della situazione, dato che la legge n.1 dell'85 dettava norme per lo smaltimento delle pratiche pregresse, e dava disposizioni di sanatoria (ultimo comma art.13) per quelle imprese, incorse nella decadenza per aver ommesso di presentare la documentazione di spesa o il reclamo, così come previsto dal Regolamento.

Sta di fatto che già in Assessorato un elevato numero di pratiche inevase che attestano che ai vecchi motivi di decadenza se ne sono aggiunti di nuovi. 7081 sono le pratiche per le quali gli artigiani sono incorsi in cause di decadenze in base alla L.R. n. 22/78, e circa 283 quelle in base alla legge n.1/85. I funzionari dell'Assessorato sottolineano che a questo numero di pratiche, già abbastanza elevato, deve sommarsi il numero di quelle che giacciono presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.

Pertanto occorre intervenire, ridando un ulteriore possibilità alle imprese artigiane di sanare la loro posizione, prorogando i termini della sanatoria.

Il disegno di legge prevede due articoli.

Nel primo comma dell'art.1 si prevede di concedere la sanatoria a coloro che non la hanno utilizzata in base all'art.13 ultimo comma poiché i termini della presentazione della documentazione secondo gli articoli 29 e 30 del Regolamento venivano a scadere \* dopo l'entrata in vigore della legge n.1.

Nel secondo e terzo comma si prevede la sanatoria per quelle imprese artigiane che sono incorse nelle decadenze per\* non aver presentato in tempo utile la documentazione integrativa richiesta dagli uffici, o la documentazione di spesa secondo l'art.30 del regolamento o per non aver presentato il reclamo di cui all'art.29, V comma, del Regolamento; inoltre per non aver presentato alle Commissioni provinciali per l'artigianato la documentazione prevista per ottenere i contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonché per l'acquisto di macchinari ed attrezzature e per gli allacciamenti elettrici idrici e fognanti.

Al comma quarto si riammettono in istruttoria le domande di contributo presentate alle Commissioni provinciali sino al giorno prima dell'entrata in vigore della legge n.1 dell'85 e le domande giacenti presso l'Assessorato alla medesima data, i cui proponenti non hanno osservato la normativa di cui all'art.12 della legge n.22/78 e all'art.31 del Regolamento. Nel comma V si prevede l'ammissione al contributo delle spese per variazione di preventivi a suo tempo presentati e giacenti in Assessorato.

Nel sesto comma si estende il termine a 180 giorni

per la presentazione della documentazione prevista anche per le domande presentate fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge n.1.

E' previsto che attivino queste disposizioni di legge gli uffici dell'Assessorato che invieranno raccomandata all'interessato.

La Commissione ha però ritenuto opportuno introdurre un ulteriore comma in cui si stabilisce che le imprese artigiane possono autonomamente provvedere alla sanatoria presentando la documentazione richiesta.

Art. 2 detta norme di carattere finanziario.

Si prevede la spesa di f. 300 milioni imputati al cap.0701120 del Bilancio di previsione per il 1986.

Il provvedimento è stato licenziato alla unanimità.

Isabella Massafra



D.D.L.

"SANATORIA DELLE DECADENZE IN CUI SONO INCORSE LE IMPRESE ARTIGIANE  
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13.6.1978, n.22, E DELLA LEGGE REGIONALE 5.1.1985, N.1".

relatore: Cons. Massafra

## ART. 1

## Sanatorie delle decadenze

1. Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire della sanatoria di cui all'art.13, ultimo comma, della legge regionale 5.1.1985, n.1, in quanto i termini di presentazione della documentazione definitiva di spesa di cui al regolamento regionale 24.5.1979, n.2, e del ricorso di cui all'art.29, V comma del medesimo regolamento venivano a scadere dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale 5.1.1985, n.1, possono egualmente provvedervi entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno .
2. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al comma terzo lett.c) ed all'ultimo comma dell'art.13 della legge regionale 5.1.1985, n.1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Le domande di contributo presentate da una medesima impresa artigiana alle Commissioni provinciali per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n.1, e quelle\* giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il disposto di cui all'art.12 della legge regionale 13.6.1978, n.22, e dell'art.31 del regolamento regionale 24.5.1979, n.2, possono egualmente essere ammesse in istruttoria dal competente Assessorato sempreché fra la data della prima domanda ed istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i termini di tre o cinque anni.
4. Sono parimenti ammesse a contributo le spese per variazioni quantitative o qualitative di preventivi a suo tempo presentati ed esistenti agli atti e sempreché le spese medesime siano relative all'attività esercitate od a quella che l'impresa intende esercitare.
5. Il termine di 180 giorni di cui all'art.11 quater, come III e IV,

## ART. 1

## Sanatoria delle decadenze

1. Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire della di cui all'art.13, ultimo comma, della legge regionale 5.1.1985, n.1, in quanto i termini di presentazione della documentazione definitiva di spesa di cui al regolamento regionale 24.5.1979, n.2, e del ricorso di cui all'art.29, quinto comma del medesimo regolamento venivano a scadere dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale 5.1.1985, n.1, possono egualmente provvedervi entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno .
2. IDEM
3. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui all'articolo 11 ter, commi secondo e quarto, ed all'articolo 11 bis, commi terzo e quarto, della legge regionale 13.6.1978, n.22, come modificata con gli articoli 7 ed 8 della legge regionale 5.1.1985, n.1, possono egualmente provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini ivi previsti decorrenti dalla comunicazione all'interessato da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le domande di contributo presentate da una medesima impresa artigiana alle Commissioni provinciali per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n.1, e quelle\* giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il disposto di cui all'art.12 della legge regionale 13.6.1978, n.22, e dell'articolo 31 del regolamento regionale 24.5.1979, n.2, possono egualmente essere ammesse in istruttoria dal competente Assessorato sempreché dalla data della prima domanda e l'istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i termini di tre o cinque anni.

segue art. 1

aggiunto alla legge regionale 13.6.1978, n.22, con l'art.8 della legge regionale 5.1.1985, n.1, si applica altresì anche alle domande di contributo per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n.1, ed a quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato.

segue art. 1

5. Sono parimenti ammesse a contributo le spese per variativi a suo tempo presentati ed esistenti agli atti e sempre spese medesime siano relative all'attività esercitata od a cui l'impresa intende esercitare.

6. Il termine di 180 giorni di cui all'articolo 11 quater, e quarto, aggiunto alla legge regionale 13.6.1978, n.22, con l'art.8 della legge regionale 5.1.1985, n.1, si applica altresì anche alle domande di contributo presentate fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n.1, ed a quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato.

7. Le imprese artigiane possono altresì provvedere alla sanatoria delle cause di decadenza previste dal presente articolo, anche in mancanza della richiesta dell'Assessorato.



8  
ART. 2  
Norma finanziaria

Ai finanziamenti della <sup>maggior</sup> spesa per gli interventi di cui alla presente legge prevista in lire 300 milioni si fa fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione per il 1986 al cap.0701120.

ART. 2  
Norma finanziaria

IDEM